SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

CIRCOLARI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 novembre 1998, n. **407.**

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: «non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa» sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono già un'attività lavorativa.

3. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda».

4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il secondo periodo è soppresso.

Art. 2.

1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.

3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma e autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e sucessive modificazioni, non concor-

rono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

Art. 3.

1. All'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche a favore degli invalidi civili» sono inserite seguenti: «e dei caduti»;

b) al comma 2, le parole: «La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata» sono sostituite dalle seguenti: «Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate».

2. All'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge.».

3. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: «conseguente agli eventi di cui alla presente legge» sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

4. Per l'attuazione del comma 2, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di lire 13.372 milioni per l'anno 1999.

Art. 4.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo per ogni anno di scuola secondaria superiore e di corso universitario fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

Art. 5.

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969.

2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della legge stessa.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, in L. 4.197.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999, nonché in ulteriori L. 25.790.000.000 per l'anno 1999 e L. 10.692.000.000 per l'anno 2000, si provvede:

a) quanto a L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, a L. 17.330.000.000 per l'anno 1999 e a L. 14.889.000.000 per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) quanto a L. 12.657.000.000 per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 908):

Presentato dagli onorevoli TREMAGLIA e SIMEONE il 15 maggio 1996.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 agosto 1996, con pareri delle commissioni VI, V, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9, 17 settembre 1997; 15 gennaio, 17 febbraio e 29 luglio 1998.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 15 settembre 1998.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 settembre 1998 in un testo unificato con gli atti numeri 2974 (PANETTA ed altri); 3207 (PISAPIA); 4280 (URSO).

Senato della Repubblica (atto n. 3521):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 23 settembre 1998, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 5 novembre 1998 e approvato l'11 novembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1 *(Casi di elargizione)*. — 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa».

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 302 del 1990, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 *(Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici)*. — 1. *Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda.*

2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati».

— Il testo dell'art. 12, comma 2, della citata legge n. 302 del 1990, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'art. 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1º gennaio 1969. I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo».

Note all'art. 2:

— Per il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 302 del 1990, così come modificata dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 11 *(Perequazione automatica delle pensioni)*. — 1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1º novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui».

— Il testo del primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), come sostituito dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è il seguente:

«La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

1) coniuge superstite e figli se a carico;

2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, reca: «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 302 del 1990, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9 *(Applicazione dei benefici di guerra).* — 1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili *e dei caduti* a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.

2. *Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate* dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

— Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 302 del 1990, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12 *(Eventi pregressi).* — 1. *I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969.*

2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'art. 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969. In tali casi il termine di due anni previsto dall'art. 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo.

3. *Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge».*

— Il testo del comma 1 dell'art. 15 della citata legge n. 302 del 1990, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'art. 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 302 del 1990, così come modificato dalla presente legge, si veda nella nota all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così come modificato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

98G0462

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 1998.

Delega al Ministro dott. Antonio Bassolino di compiti in materia di occupazione nel Mezzogiorno e nelle aree depresse.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1998, con cui il dott. Antonio Bassolino è stato nominato Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dott. Antonio Bassolino, l'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lotta alla disoccupazione e di individuazione delle aree di crisi nel Paese;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale dott. Antonio Bassolino, fermi restando il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di coordinamento

generale delle pubbliche amministrazioni e le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri ed alle regioni, è delegato l'esercizio dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le iniziative di contrasto alla disoccupazione e di promozione dell'occupazione, in un contesto di pari opportunità nell'accesso al lavoro, con particolare riferimento al Mezzogiorno, alle aree depresse ed alle aree di crisi, nonché all'emersione del lavoro irregolare.

La delega di cui al comma precedente comprende:

a) l'acquisizione, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi all'andamento dell'occupazione nelle aree depresse e di crisi, ai fini dell'adozione delle conseguenti misure di contrasto e di verifica dei relativi effetti;

b) il monitoraggio delle situazioni di tensione occupazionale presenti nel Paese e l'elaborazione delle iniziative di coordinamento delle risorse disponibili e degli strumenti attivabili in vista del raggiungimento di soluzioni operative a breve e medio termine;

c) l'indicazione degli obiettivi per l'azione del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione e l'analisi delle relazioni periodiche del Comitato medesimo sull'andamento dei lavori, sulle iniziative adottate e sulle proposte operative;

d) l'individuazione delle aree di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente delega, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di un apposito ufficio, posto alle sue dipendenze, da istituirsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 17 novembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 138

98A10238

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione dello stato di emergenza in alcuni comuni del territorio della provincia di Como colpito dagli eventi alluvionali verificatisi dal 4 al 5 settembre 1998, del territorio della provincia di Lucca per gli eventi alluvionali del 5 e 6 ottobre 1998, del territorio delle province di Belluno, Padova, Treviso, Vicenza, Rovigo e Venezia per gli eventi alluvionali verificatisi dal 5 al 9 ottobre 1998, del territorio delle province di Arezzo, Firenze e Prato per gli eventi alluvionali verificatisi il 18 e 19 ottobre 1998 e della provincia di Rieti per gli eventi verificatisi il 6 e 7 ottobre 1998.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nei giorni e nei territori di seguito riportati un'ondata di maltempo ha causato ingenti danni alle infrastrutture, ai beni di proprietà pubblica e privata e diffusi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;

Considerato che la natura degli eventi e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari e urgenti;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le note della regione Veneto prot. n. 8234/98/32310 del 22 ottobre 1998, dell'amministrazione provinciale di Como prot. n. 25250 del 25 settembre 1998, della regione Toscana prot. n. 101-11448/8.31/A del 18 ottobre 1998 e n. 101/12010/10.3.1 del 28 ottobre 1998 e della prefettura di Rieti prot. n. 190/20.1° gab dell'8 ottobre 1998;

Ritenuta l'urgenza di fronteggiare tale situazione di emergenza determinandone la durata e l'estensione territoriale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 novembre 1998, sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 1999 lo stato di emergenza nel territorio dei comuni sotto elencati.

Provincia di Como (eventi alluvionali del 4 e 5 settembre 1998).

comuni di: Argegno, Bene Lario, Dizzasco, Laino, Pigra, Sala Comacina, Schignano, Grandola ed Uniti, Carlazzo, Porlezza, Colonno, Blessagno, Cerano d'Intelvi, Ossuccio, Menaggio, Trezzone, Ponna, Plesio, San Bartolomeo Val Cavargna, Santa Maria Rezzonico, Casasco d'Intelvi, San Fedele Intelvi, Brienno, Claino con Osteno, Mezzegra, Castiglione d'Intelvi.

Provincia di Lucca (eventi alluvionali del 5 e 6 settembre 1998).

comuni di: Lucca, Viareggio, Forte dei Marmi.

Provincia di Belluno (eventi alluvionali verificatisi dal 5 al 9 ottobre 1998).

comuni di: Alano di Piave, Auronzo di Cadore, Chies d'Alpago, Falcade, Feltre, Perarolo di Cadore, Quero, Rivamonte Agordino, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, Santo Stefano di Cadore, Seren del Grappa, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.

Provincia di Padova (eventi alluvionali verificatisi dal 5 al 9 ottobre 1998).

comuni di: Codevigo, Legnaro, Noventa Padovana, Piove di Sacco, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Borgoricco, Campo San Martino, Campodoro, Camposanpiero, Cittadella, Curtarolo, Gazzo Padovano, Loreggia, Massanzago, Padova, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe.

Provincia di Rovigo (eventi alluvionali verificatisi dal 5 al 9 ottobre 1998).

comune di: Rosolina.

Provincia di Treviso (eventi alluvionali verificatisi dal 5 al 9 ottobre 1998).

comuni di: Paderno del Grappa, Roncade, San Pietro di Feletto, Sarmede, Borso del Grappa, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Cison di Valmarino, Crespano del Grappa, Follina, Monfumo, Ponte di Piave, Possagno, Preganziol, San Zenone degli Ezzelini, Susegana, Motta di Livenza.

Provincia di Vicenza (eventi alluvionali verificatisi dal 5 al 9 ottobre 1998).

comuni di: Arzignano, Mason Vicentino, Nogarole Vicentino, Salcedo, Schiavon, Solagna, Camisano Vicentino, Chiampo, Cismon del Grappa, Mussolente, Valstagna, Vicenza.

Provincia di Venezia (eventi alluvionali verificatisi dal 5 al 9 ottobre 1998).

comuni di: Chioggia, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fossò, Quarto d'Altino, Camponogara, Ceggia, Fossalta di Piave, Noale, Portogruaro, Pramaggiore, Salzano, Torre di Mosto, Venezia.

Provincia di Arezzo (eventi alluvionali verificatisi il 18 e 19 ottobre 1998).

comuni di: Anghiari, Badia Tedalda, Bibbiena, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Chitignano, Laterina, Pieve Santo Stefano, Sestino, Subbiano.

Provincia di Firenze (eventi alluvionali verificatisi il 18 e 19 ottobre 1998).

comune di: Reggello.

Provincia di Prato (eventi alluvionali verificatisi il 18 e 19 ottobre 1998).

comune di: Prato.

Provincia di Rieti (eventi alluvionali verificatisi il 6 e 7 ottobre 1998).

comuni di: Cantalupo in Sabina, Casaprota, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Amatrice, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Greccio, Labro, Magliano Sabina, Montebuono, Poggio Bustone, Poggio Nativo, Rieti, Rocca Sinibalda, Tarano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

98A10214

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da produrlsi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione, da corrispondersi al momento stesso della richiesta, le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1º gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1º gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n 546, e dalla legge di conversione 1º dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara nel giorno 26 ottobre 1998 per interventi sul sistema automatizzato volti ad ottimizzare la rete di trasmissione dati;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara è accertato per il giorno 26 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 27 ottobre 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A10173

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 luglio 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 200.000.000.000, in conto residui 1997, a favore della regione Lombardia per gli interventi nella Valtellina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica l'apposito capitolo di spesa denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

Vista la delibera 19 marzo 1992, con la quale il consiglio regionale della regione Lombardia ha approvato il piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e zone adiacenti ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 102/1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1992, con il quale all'art. 1, viene approvato il piano di ricostruzione e sviluppo socioeconomico della Valtellina;

Vista la nota n. 007/Segr. del 16 aprile 1998 della regione Lombardia di richiesta della complessiva somma di L. 200.000.000.000 per l'esercizio 1998 per onorare impegni sottoscritti con l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per 70 miliardi e 130 miliardi per il finanziamento dello schema previsionale e programmatico;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'anno 1998;

Visto il decreto di accertamento dei residui trasmesso in data 21 luglio 1998;

Vista la nota UCA 5598 del 12 maggio 1998 della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che comunica il nulla osta al trasferimento dei fondi;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle autorizzazioni 1997, la disponibilità di L. 200.000.000.000 a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 200.000.000.000 è impegnata a favore della regione Lombardia sempre per le finalità citate in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere di L. 200.000.000.000 graverà sul cap. 7422 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, in conto residui 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A10192

DECRETO 16 ottobre 1998.

Prezzi minimo e massimo di riferimento nonché prezzi per grandi quantitativi per le forniture di beni nella pubblica amministrazione.

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la direttiva in data 8 aprile 1998, con la quale il Ministro del tesoro, fra l'altro, fa obbligo al Provveditorato generale dello Stato di svolgere una rilevazione aggiornata dei prezzi di riferimento dei principali beni o servizi;

Viste le direttive dello stesso Ministro del tesoro in data 18 giugno e 15 ottobre 1998, con le quali vengono date istruzioni circa le modalità di collaborazione tra amministrazioni acquirenti e Provveditorato generale dello Stato, anche ai fini della rilevazione dei prezzi;

Ritenuto opportuno pubblicare un primo elenco di prezzi di riferimento relativo ai prodotti il cui acquisto avviene con maggiore frequenza da parte della pubblica amministrazione;

Ritenuto opportuno limitare la pubblicazione dei prezzi ad un minimo ed un massimo ritenuti congrui da questo Provveditorato, con l'esclusione quindi dei prezzi che — pur se formalmente riferiti a determinati prodotti tipici — risultano in realtà praticati per prodotti aventi peculiari caratteristiche;

Ritenuto altresì opportuno pubblicare anche, ove possibile, i particolari prezzi spuntati in occasione di forniture di grandi quantitativi di prodotto;

Decreta:

Per i prodotti riportati nell'allegato elenco i prezzi minimo e massimo di riferimento, nonché il prezzo per grandi quantitativi sono quelli indicati nell'elenco stesso al netto dell'I.V.A.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Provveditore generale dello Stato: BORGIA

ALLEGATO

B *DIRIGENTI SUPERIORI E PRIMI DIRIGENTI*

Codice-pgs		*descrizione*			*prezzi al netto dell'IVA*	
B0003	0	SCRIVANIA				
					L. 1.800.000	*Min.*
					L. 2.100.000	*Max.*
			Qtà.	418	L. 1.070.000	*Gara*
B0004	8	LIBRERIA				
					L. 2.500.000	*Min.*
					L. 3.200.000	*Max.*
			Qtà.	366	L. 1.499.000	*Gara*
B0007	1	SCAFFALETTO				
					L. 600.000	*Min.*
					L. 850.000	*Max.*
			Qtà.	418	L. 307.000	*Gara*
B0008	9	PORTATELEFONO				
					L. 700.000	*Min.*
					L. 850.000	*Max.*
			Qtà.	418	L. 456.000	*Gara*
B0009	7	TAVOLO SMISTAMENTO				
					L. 800.000	*Min.*
					L. 1.000.000	*Max.*
			Qtà.	314	L. 521.000	*Gara*
B0010	5	POLTRONA DA SCRITTOIO				
					L. 700.000	*Min.*
					L. 950.000	*Max.*
			Qtà.	418	L. 299.000	*Gara*
B0012	1	SEDIA				
					L. 350.000	*Min.*
					L. 600.000	*Max.*
			Qtà.	837	L. 180.000	*Gara*
B0017	0	SEDIA PER POSTAZIONE INFORMATICA				
					L. 250.000	*Min.*
					L. 350.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*

B0023	8	TAVOLO PORTACOMPUTERcm. 90x70x72h circa				
					L. 800.000	*Min.*
					L. 950.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
B0025	3	TAVOLO PORTACOMPUTERcm. 120x80X72h circa				
					L. 800.000	*Min.*
					L. 1.100.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
B0026	1	TAVOLO PORTACOMPUTERcm. 160x90x72h circa				
					L. 900.000	*Min.*
					L. 1.200.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
B0032	9	DIVANO				
					L. 1.600.000	*Min.*
					L. 2.100.000	*Max.*
			Qtà.	350	L. 740.000	*Gara*
B0033	7	POLTRONA DA SALOTTO				
					L. 800.000	*Min.*
					L. 1.300.000	*Max.*
			Qtà.	700	L. 450.000	*Gara*
B0034	5	TAVOLINETTO DA CENTRO				
					L. 400.000	*Min.*
					L. 600.000	*Max.*
			Qtà.	350	L. 170.000	*Gara*

C *PERSONALE LIV. IX - VIII - VII*

Codice-pgs		*descrizione*			*prezzi al netto dell'IVA*	
C0003	8	SCRIVANIA				
					L. 1.100.000	*Min.*
					L. 1.400.000	*Max.*
			Qtà.	2779	L. 466.000	*Gara*
C0006	1	ARMADIO LIBRERIA				
					L. 1.800.000	*Min.*
					L. 2.400.000	*Max.*
			Qtà.	1737	L. 1.013.000	*Gara*
C0007	9	SCAFFALETTO				
					L. 400.000	*Min.*
					L. 600.000	*Max.*
			Qtà.	2779	L. 359.000	*Gara*
C0008	7	PORTATELEFONO				
					L. 300.000	*Min.*
					L. 400.000	*Max.*
			Qtà.	2779	L. 169.000	*Gara*
C0010	3	POLTRONA DA SCRITTOIO				
					L. 400.000	*Min.*
					L. 600.000	*Max.*
			Qtà.	2779	L. 225.000	*Gara*
C0012	9	SEDIA				
					L. 280.000	*Min.*
					L. 400.000	*Max.*
			Qtà.	5558	L. 130.000	*Gara*
C0013	7	TAVOLO PER MACCHINA DA SCRIVERE				
					L. 450.000	*Min.*
					L. 550.000	*Max.*
			Qtà.	1390	L. 289.000	*Gara*
C0014	5	SEDIA DATTILO				
					L. 200.000	*Min.*
					L. 300.000	*Max.*
			Qtà.	1879	L. 115.000	*Gara*

C0017	8	SEDIA PER POSTAZIONE INFORMATICA				
					L. 250.000	*Min.*
					L. 350.000	*Max.*
			Qtà.	205	L. 125.000	*Gara*
C0023	6	TAVOLO PORTACOMPUTERcm. 90x70X72h circa				
					L. 550.000	*Min.*
					L. 800.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
C0025	1	TAVOLO PORTACOMPUTERcm. 120x80x72h circa				
					L. 600.000	*Min.*
					L. 900.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
C0026	9	TAVOLO PORTACOMPUTERcm. 160x90x72h circa				
					L. 750.000	*Min.*
					L. 950.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*

D *PERSONALE LIV. VI - V - IV*

Codice-pgs		*descrizione*			*prezzi al netto dell'IVA*	
D0003	6	SCRIVANIA				
					L. 760.000	*Min.*
					L. 990.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
D0007	7	SCAFFALETTO				
					L. 300.000	*Min.*
					L. 450.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
D0008	5	PORTATELEFONO				
					L. 170.000	*Min.*
					L. 280.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
D0012	7	SEDIA				
					L. 120.000	*Min.*
					L. 220.000	*Max.*
			Qtà.	5014	L. 62.000	*Gara*
D0013	5	TAVOLO PER MACCHINA DA SCRIVERE				
					L. 220.000	*Min.*
					L. 360.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
D0014	3	SEDIA DATTILO				
					L. 200.000	*Min.*
					L. 270.000	*Max.*
			Qtà.	2436	L. 94.000	*Gara*
D0015	0	POLTRONCINA				
					L. 250.000	*Min.*
					L. 350.000	*Max.*
			Qtà.	3097	L. 126.000	*Gara*
D0017	6	SEDIA PER POSTAZIONE INFORMATICA				
					L. 250.000	*Min.*
					L. 350.000	*Max.*
			Qtà.	445	L. 94.000	*Gara*

D0022	6	ARMADIO 1/2 GUARDAROBA				
					L. 600.000	*Min.*
					L. 800.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
D0023	4	TAVOLO PORTACOMPUTERcm. 90x70x72h circa				
					L. 370.000	*Min.*
					L. 570.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
D0025	9	TAVOLO PORTACOMPUTERcm. 120x80x72h circa				
					L. 450.000	*Min.*
					L. 600.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
D0026	7	TAVOLO PORTACOMPUTERcm. 160x90x72h CIRCA				
					L. 540.000	*Min.*
					L. 700.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*

E *PERSONALE LIV. III - II*

Codice-pgs		*descrizione*			*prezzi al netto dell'IVA*	
E0007	4	SCAFFALETTO				
					L. 250.000	*Min.*
					L. 350.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
E0012	4	SEDIA				
					L. 120.000	*Min.*
					L. 220.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
E0016	5	TAVOLO A UN CASSETTO				
					L. 370.000	*Min.*
					L. 430.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
E0017	3	POLTRONCINA CON BRACCIOLI				
					L. 240.000	*Min.*
					L. 330.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
E0018	1	ARMADIO SPOGLIATOIO A 1 POSTO				
					L. 240.000	*Min.*
					L. 350.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
E0019	9	ARMADIO SPOGLIATOIO A 2 POSTI				
					L. 280.000	*Min.*
					L. 380.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
E0020	7	ARMADIO SPOGLIATOIO A 3 POSTI				
					L. 400.000	*Min.*
					L. 520.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*

G *ARCHIVI*

Codice-pgs		descrizione			prezzi al netto dell'IVA	
G2001	1	SCAFFALE METALLICO TIPO "A" 3 PN.+ COPERTURA SENZA SEPARATORE(CM. 100 X 35 X 150H)				
					L. 150.000	*Min.*
					L. 180.000	*Max.*
			Qtà.	371	L. 62.000	*Gara*
G2002	9	SCAFFALE METALLICO TIPO "A" 4 PN.+ COPERTURA SENZA SEPARATORE(CM. 100 X 35 X 195H)				
					L. 200.000	*Min.*
					L. 230.000	*Max.*
			Qtà.	893	L. 79.000	*Gara*
G2003	7	SCAFFALE METALLICO TIPO "A" 5 PN.+ COPERTURA SENZA SEPARATORE(CM. 100 X 35 X 240H)				
					L. 240.000	*Min.*
					L. 270.000	*Max.*
			Qtà.	1289	L. 96.000	*Gara*
G2004	5	SCAFFALE METALLICO TIPO "A" 6 PN.+ COPERTURA SENZA SEPARATORE(CM. 100 X 35 X 285H)				
					L. 250.000	*Min.*
					L. 290.000	*Max.*
			Qtà.	1107	L. 113.000	*Gara*
G2005	2	SCAFFALE METALLICO TIPO "A" 7 PN.+ COPERTURA SENZA SEPARATORE(CM. 100 X 35 X 330H)				
					L. 260.000	*Min.*
					L. 320.000	*Max.*
			Qtà.	1050	L. 130.000	*Gara*
G2006	0	SCAFFALE METALLICO TIPO "B" 3 PN.+ COPERTURA CON SEPARATORE(CM. 100 X 35 X 150H)				
					L. 200.000	*Min.*
					L. 230.000	*Max.*
			Qtà.	293	L. 74.000	*Gara*
G2007	8	SCAFFALE METALLICO TIPO "B" 4 PN.+ COPERTURA CON SEPARATORE(CM. 100 X 35 X 195H)				
					L. 230.000	*Min.*
					L. 280.000	*Max.*
			Qtà.	1047	L. 95.000	*Gara*

G2008	6	SCAFFALE METALLICO TIPO "B" 5 PN.+ COPERTURA CON SEPARATORE(CM. 100 X 35 X 240H)				
					L. 240.000	*Min.*
					L. 320.000	*Max.*
			Qtà.	1474	L. 115.000	*Gara*
G2009	4	SCAFFALE METALLICO TIPO "B" 6 PN.+ COPERTURA CON SEPARATORE(CM. 100 X 35 X 285H)				
					L. 260.000	*Min.*
					L. 380.000	*Max.*
			Qtà.	1178	L. 136.000	*Gara*
G2010	2	SCAFFALE METALLICO TIPO "B" 7 PN.+ COPERTURA CON SEPARATORE(CM. 100 X 35 X 330H)				
					L. 300.000	*Min.*
					L. 430.000	*Max.*
			Qtà.	463	L. 157.000	*Gara*
G2011	0	SCAFFALE METALLICO TIPO "C" 3 PN.+ COPERTURA SENZA SEPARATORE(CM. 100 X 70 X 150H)				
					L. 210.000	*Min.*
					L. 290.000	*Max.*
			Qtà.	82	L. 80.000	*Gara*
G2012	8	SCAFFALE METALLICO TIPO "C" 4 PN.+ COPERTURA SENZA SEPARATORE(CM. 100 X 70 X 195H)				
					L. 230.000	*Min.*
					L. 360.000	*Max.*
			Qtà.	241	L. 104.000	*Gara*
G2013	6	SCAFFALE METALLICO TIPO "C" 5 PN.+ COPERTURA SENZA SEPARATORE(CM. 100 X 70 X 240H)				
					L. 240.000	*Min.*
					L. 400.000	*Max.*
			Qtà.	377	L. 126.000	*Gara*
G2014	4	SCAFFALE METALLICO TIPO "C" 6 PN.+ COPERTURA SENZA SEPARATORE(CM. 100 X 70 X 285H)				
					L. 280.000	*Min.*
					L. 450.000	*Max.*
			Qtà.	326	L. 147.000	*Gara*
G2015	1	SCAFFALE METALLICO TIPO "C" 7 PN.+ COPERTURA SENZA SEPARATORE(CM. 100 X 70 X 330H)				
					L. 290.000	*Min.*
					L. 520.000	*Max.*
			Qtà.	224	L. 169.000	*Gara*

G2019	3	ARMADIO A BATTENTI CERNIERATI(CM. 100 X 45 X 200H)				
					L. 500.000	*Min.*
					L. 600.000	*Max.*
			Qtà.	1442	L. 270.000	*Gara*
G2020	1	ARMADIO A BATTENTI SCORREVOLI(CM. 120 X 45 X 200H)				
					L. 550.000	*Min.*
					L. 650.000	*Max.*
			Qtà.	1192	L. 296.000	*Gara*
G2021	9	SOPRALZO PER ARMADIO(CM. 120 X 45 X 90H)				
					L. 320.000	*Min.*
					L. 380.000	*Max.*
			Qtà.	541	L. 180.000	*Gara*
G2022	7	ARMADIO A BATTENTI SCORREVOLI(CM. 150 X 45 X 200H)				
					L. 650.000	*Min.*
					L. 750.000	*Max.*
			Qtà.	560	L. 327.000	*Gara*
G2023	5	SOPRALZO PER ARMADIO(CM. 150 X 45 X 90H)				
					L. 400.000	*Min.*
					L. 460.000	*Max.*
			Qtà.	139	L. 196.000	*Gara*
G2024	3	ARMADIO A BATTENTI SCORREVOLI(CM. 180 X 45 X 200H)				
					L. 700.000	*Min.*
					L. 850.000	*Max.*
			Qtà.	410	L. 342.000	*Gara*
G2025	0	SOPRALZO PER ARMADIO(CM. 180 X 45 X 90H)				
					L. 450.000	*Min.*
					L. 500.000	*Max.*
			Qtà.	167	L. 206.000	*Gara*
G2026	8	ARMADIO A BATTENTI SCORREVOLI(CM. 200 X 45 X 200H)				
					L. 750.000	*Min.*
					L. 900.000	*Max.*
			Qtà.	570	L. 354.000	*Gara*
G2027	6	SOPRALZO PER ARMADIO(CM. 200 X 45 X 90H)				
					L. 470.000	*Min.*
					L. 550.000	*Max.*
			Qtà.	251	L. 210.000	*Gara*

Codice		Descrizione			Prezzo		
G2032	6	TAVOLO PER ARCHIVIO					
					L. 420.000	*Min.*	
					L. 560.000	*Max.*	
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*	
G2033	4	CARRELLO PORTAPRATICHE					
					L. 350.000	*Min.*	
					L. 470.000	*Max.*	
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*	
G2038	3	IMPIANTO ARCHIVIAZIONE AD ARMADISCORREVOLI CON MOVIMENTO MANUALE					
					L. 85.000	*Min.*	a ml.
					L. 90.000	*Max.*	a ml.
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*	
G2039	1	IMPIANTO ARCHIVIAZIONE AD ARMADISCORREVOLI A MOVIMENTO ELETTRICO					
					L. 158.000	*Min.*	a ml.
					L. 163.000	*Max.*	a ml.
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*	
G2040	9	IMPIANTO ARCHIVIAZIONE A PIANIROTANTI CON MOVIMENTO ELETTRICO					
					L. 1.000.000	*Min.*	a ml.
					L. 1.200.000	*Max.*	a ml.
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*	
G2101	9	CLASSIFICATORE PER 40.000 SCHEDECM. 8,7 X 12,5A N.5 CASSETTI; N.4 RIPARTIZIONI					
					L. 1.000.000	*Min.*	
					L. 1.100.000	*Max.*	
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*	
G2102	7	CLASSIFICATORE PER 40.000 SCHEDECM. 9,5 X 13,5A N.5 CASSETTI; N.4 RIPARTIZIONI					
					L. 1.100.000	*Min.*	
					L. 1.200.000	*Max.*	
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*	
G2103	5	CLASSIFICATORE PER 40.000 SCHEDECM. 10,0 X 10,0A N.5 CASSETTI; N.4 RIPARTIZIONI					
					L. 1.100.000	*Min.*	
					L. 1.200.000	*Max.*	
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*	

G2104 3 CLASSIFICATORE PER 30.000 SCHEDECM. 10,5 X 14,8A
N.5 CASSETTI; N.3 RIPARTIZIONI

L. 1.100.000 *Min.*
L. 1.200.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2105 0 CLASSIFICATORE PER 30.000 SCHEDECM. 11,0 X 16,0A
N.5 CASSETTI; N.3 RIPARTIZIONI

L. 1.100.000 *Min.*
L. 1.200.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2106 8 CLASSIFICATORE PER 30.000 SCHEDECM. 12,5 X 17,5A
N.5 CASSETTI; N.3 RIPARTIZIONI

L. 1.100.000 *Min.*
L. 1.200.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2107 6 CLASSIFICATORE PER 30.000 SCHEDECM. 13,5 X 19,0A
N.5 CASSETTI; N.3 RIPARTIZIONI

L. 1.100.000 *Min.*
L. 1.200.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2108 4 CLASSIFICATORE PER 16.000 SCHEDECM. 14,8 X 21,0A
N.4 CASSETTI; N.2 RIPARTIZIONI

L. 750.000 *Min.*
L. 850.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2109 2 CLASSIFICATORE PER 16.000 SCHEDECM. 16,0 X 22,0A
N.4 CASSETTI; N.2 RIPARTIZIONI

L. 750.000 *Min.*
L. 850.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2110 0 CLASSIFICATORE PER 12.000 SCHEDECM. 17,5 X 25,0A
N.3 CASSETTI; N.2 RIPARTIZIONI

L. 650.000 *Min.*
L. 750.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2111 8 CLASSIFICATORE PER 12.000 SCHEDECM. 19,0 X 27,0A
N.3 CASSETTI; N.2 RIPARTIZIONI

L. 650.000 *Min.*
L. 750.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2112 6 CLASSIFICATORE PER 12.000 SCHEDECM. 21,0 X 29,7A N.3 CASSETTI; N.2 RIPARTIZIONI

L. 650.000 *Min.*

L. 750.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2113 4 CLASSIFICATORE PER 12.000 SCHEDECM. 22,0 X 32,0A N.3 CASSETTI; N.2 RIPARTIZIONI

L. 650.000 *Min.*

L. 750.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2114 2 CLASSIFICATORE PER 4.000 SCHEDECM. 25,0 X 35,0A N.2 CASSETTI; N.1 RIPARTIZIONE

L. 450.000 *Min.*

L. 550.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2115 9 CLASSIFICATORE PER 4.000 SCHEDECM. 27,0 X 38,0A N.2 CASSETTI; N.1 RIPARTIZIONE

L. 450.000 *Min.*

L. 550.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2116 7 CLASSIFICATORE PER 4.000 SCHEDECM. 29,7 X 42,0A N.2 CASSETTI; N.1 RIPARTIZIONE

L. 450.000 *Min.*

L. 550.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2117 5 CLASSIFICATORE PER 30.000 SCHEDECM. 12,5 X 8,7A N.5 CASSETTI; N.3 RIPARTIZIONI

L. 1.000.000 *Min.*

L. 1.100.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2118 3 CLASSIFICATORE PER 30.000 SCHEDECM. 13,5 X 9,5A N.5 CASSETTI; N.3 RIPARTIZIONI

L. 1.000.000 *Min.*

L. 1.100.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2119 1 CLASSIFICATORE PER 20.000 SCHEDECM. 14,8 X 10,5A N.5 CASSETTI; N.2 RIPARTIZIONI

L. 800.000 *Min.*

L. 900.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2120	9	CLASSIFICATORE PER 20.000 SCHEDECM. 16,0 X 11,0A N.5 CASSETTI; N.2 RIPARTIZIONI				
					L. 800.000	*Min.*
					L. 900.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
G2121	7	CLASSIFICATORE PER 20.000 SCHEDECM. 17,5 X 12,5A N.5 CASSETTI; N.2 RIPARTIZIONI				
					L. 800.000	*Min.*
					L. 900.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
G2122	5	CLASSIFICATORE PER 20.000 SCHEDECM. 19,0 X 13,5A N.5 CASSETTI; N.2 RIPARTIZIONI				
					L. 800.000	*Min.*
					L. 900.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
G2123	3	CLASSIFICATORE PER 20.000 SCHEDECM. 21,0 X 14,8A N.5 CASSETTI; N.2 RIPARTIZIONI				
					L. 800.000	*Min.*
					L. 900.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
G2124	1	CLASSIFICATORE PER 20.000 SCHEDECM. 22,0 X 16,0A N.5 CASSETTI; N.2 RIPARTIZIONI				
					L. 800.000	*Min.*
					L. 900.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
G2125	8	CLASSIFICATORE PER 8.000 SCHEDECM. 25,0 X 17,5A N.4 CASSETTI; N.1 RIPARTIZIONE				
					L. 650.000	*Min.*
					L. 750.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
G2126	6	CLASSIFICATORE PER 8.000 SCHEDECM. 27,0 X 19,0A N.4 CASSETTI; N.1 RIPARTIZIONE				
					L. 650.000	*Min.*
					L. 750.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
G2127	4	CLASSIFICATORE PER 8.000 SCHEDECM. 29,7 X 21,0A N.4 CASSETTI; N.1 RIPARTIZIONE				
					L. 650.000	*Min.*
					L. 750.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*

G2128 2 CLASSIFICATORE PER 8.000 SCHEDECM. 32,0 X 22,0A N.4 CASSETTI; N.1 RIPARTIZIONE

L. 650.000 *Min.*
L. 750.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2129 0 CLASSIFICATORE PER 6.000 SCHEDECM. 35,0 X 25,0A N.3 CASSETTI; N.1 RIPARTIZIONE

L. 600.000 *Min.*
L. 650.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2130 8 CLASSIFICATORE PER 6.000 SCHEDECM. 38,0 X 27,0A N.3 CASSETTI; N.1 RIPARTIZIONE

L. 600.000 *Min.*
L. 650.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2131 6 CLASSIFICATORE PER 6.000 SCHEDECM. 42,0 X 29,7A N.3 CASSETTI; N.1 RIPARTIZIONE

L. 600.000 *Min.*
L. 650.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2132 4 CLASSIFICATORE PER SCHEDEA "CARTELLA SOSPESA"

L. 600.000 *Min.*
L. 700.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2133 2 SCHEDARIO MOBILE PER 16.000 SCHEDE CM. 8,7 X 12,5A N.2 CASSETTI; N.4 RIPARTIZIONI

L. 780.000 *Min.*
L. 820.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2134 0 SCHEDARIO MOBILE PER 16.000 SCHEDE CM. 9,5 X 13,5A N.2 CASSETTI; N.4 RIPARTIZIONI

L. 780.000 *Min.*
L. 820.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2135 7 SCHEDARIO MOBILE PER 16.000 SCHEDE CM. 10,0 X 10,0A N.2 CASSETTI; N.4 RIPARTIZIONI

L. 780.000 *Min.*
L. 820.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2136 5 SCHEDARIO MOBILE PER 6.000 SCHEDECM. 10,5 X 14,8A
N.1 CASSETTO; N.3 RIPARTIZIONI

L. 680.000 *Min.*
L. 720.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2137 3 SCHEDARIO MOBILE PER 6.000 SCHEDECM. 11,0 X 16,0A
N.1 CASSETTO; N.3 RIPARTIZIONI

L. 680.000 *Min.*
L. 720.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2138 1 SCHEDARIO MOBILE PER 6.000 SCHEDECM. 12,5 X 17,5A
N.1 CASSETTO; N.3 RIPARTIZIONI

L. 680.000 *Min.*
L. 720.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2139 9 SCHEDARIO MOBILE PER 6.000 SCHEDECM. 13,5 X 19,0A
N.1 CASSETTO; N.3 RIPARTIZIONI

L. 680.000 *Min.*
L. 720.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2140 7 SCHEDARIO MOBILE PER 5.000 SCHEDECM. 14,8 X 21,0A
N.1 CASSETTO; N.2 RIPARTIZIONI

L. 600.000 *Min.*
L. 640.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2141 5 SCHEDARIO MOBILE PER 5.000 SCHEDECM. 16,0 X 22,0A
N.1 CASSETTO; N.2 RIPARTIZIONI

L. 600.000 *Min.*
L. 640.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2142 3 SCHEDARIO MOBILE PER 5.000 SCHEDECM. 17,5 X 25,0A
N.1 CASSETTO; N.2 RIPARTIZIONI

L. 600.000 *Min.*
L. 640.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2143 1 SCHEDARIO MOBILE PER 5.000 SCHEDECM. 19,0 X 27,0A
N.1 CASSETTO; N.2 RIPARTIZIONI

L. 600.000 *Min.*
L. 640.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2144 9 SCHEDARIO MOBILE PER 5.000 SCHEDECM. 21,0 X 29,7A
N.1 CASSETTO; N.2 RIPARTIZIONI

L. 600.000 *Min.*

L. 640.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2145 6 SCHEDARIO MOBILE PER 2.500 SCHEDECM. 22,0 X 32,0A
N.1 CASSETTO; N.2 RIPARTIZIONI

L. 580.000 *Min.*

L. 620.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2146 4 SCHEDARIO MOBILE PER 2.500 SCHEDECM. 25,0 X 35,0A
N.1 CASSETTO; N.1 RIPARTIZIONE

L. 580.000 *Min.*

L. 620.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2147 2 SCHEDARIO MOBILE PER 2.500 SCHEDECM. 27,0 X 38,0A
N.1 CASSETTO; N.1 RIPARTIZIONE

L. 580.000 *Min.*

L. 620.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

G2148 0 SCHEDARIO MOBILE PER 2.500 SCHEDECM. 29,7 X 42,0A
N.1 CASSETTO; N.1 RIPARTIZIONE

L. 580.000 *Min.*

L. 620.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

H *SALE DI RIUNIONE E BIBLIOTECHE*

Codice-pgs		descrizione			prezzi al netto dell'IVA	
H0004	5	LIBRERIA				
					L. 1.300.000	Min.
					L. 1.700.000	Max.
			Qtà.	868	L. 575.000	Gara
H0015	1	POLTRONCINA				
					L. 380.000	Min.
					L. 470.000	Max.
			Qtà.	2215	L. 149.000	Gara
H0023	5	POLTRONCINA CON TAVOLETTA FISSA				
					L. 150.000	Min.
					L. 290.000	Max.
			Qtà.	1553	L. 85.000	Gara
H0025	0	TAVOLO DA RIUNIONE DA 6 POSTI				
					L. 1.300.000	Min.
					L. 2.000.000	Max.
			Qtà.	64	L. 630.000	Gara
H0026	8	TAVOLO DA RIUNIONE DA 10 POSTI				
					L. 2.450.000	Min.
					L. 3.350.000	Max.
			Qtà.	98	L. 965.000	Gara
H0027	6	TAVOLO DA RIUNIONE DA 14 POSTI				
					L. 3.000.000	Min.
					L. 3.800.000	Max.
			Qtà.	70	L. 1.180.000	Gara
H0028	4	TAVOLO DA RIUNIONE DA 18 POSTI				
					L. 3.400.000	Min.
					L. 4.500.000	Max.
			Qtà.	69	L. 1.495.000	Gara

L *SALE D'ATTESA*

Codice-pgs		*descrizione*			*prezzi al netto dell'IVA*	
L0032	7	DIVANO				
					L. 900.000	*Min.*
					L. 1.250.000	*Max.*
			Qtà.	411	L. 490.000	*Gara*
L0033	5	POLTRONA DA ACCOMPAGNOIN ANALOGIA DIVANO				
					L. 700.000	*Min.*
					L. 900.000	*Max.*
			Qtà.	1963	L. 330.000	*Gara*
L0034	3	TAVOLINETTO DA CENTRO				
					L. 270.000	*Min.*
					L. 380.000	*Max.*
			Qtà.	335	L. 180.000	*Gara*

X *DESTINAZIONI NON CLASSIFICATE*

Codice-pgs		*descrizione*			*prezzi al netto dell'IVA*	
X0404	2	TAPPETO COMUNEcm. 200x300 circa				
					L. 1.200.000	*Min.*
					L. 1.600.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
X1001	5	MACCHINA PER SCRIVERE MANUALEINSERIMENTO FOGLIO NON INFERIOREA 33 CM.				
					L. 500.000	*Min.*
					L. 700.000	*Max.*
			Qtà.	535	L. 324.000	*Gara*
X1002	3	MACCHINA PER SCRIVERE MANUALEINSERIMENTO FOGLIO NON INFERIOREA 45 CM.				
					L. 600.000	*Min.*
					L. 750.000	*Max.*
			Qtà.	1390	L. 348.000	*Gara*
X1008	0	MACCHINA PER SCRIVERE ELETTRONICACON RIGA DI SCRITTURA NON INF. A29 CM, INS. FOGLIO NON INF.38 CM				
					L. 600.000	*Min.*
					L. 700.000	*Max.*
			Qtà.	307	L. 453.000	*Gara*
X1009	8	MACCHINA PER SCRIVERE ELETTRONICACON RIGA DI SCRITTURA NON INF. A33 CM, INS. FOGLIO NON INF.43 CM				
					L. 650.000	*Min.*
					L. 750.000	*Max.*
			Qtà.	693	L. 650.000	*Gara*
X1010	6	MACCHINA PER SCRIVERE ELETTRONICACON RIGA DI SCRITTURA NON INF. A42 CM, INS. FOGLIO NON INF.53 CM				
					L. 900.000	*Min.*
					L. 1.100.000	*Max.*
			Qtà.	1091	L. 900.000	*Gara*
X1101	3	MACCHINA PER CALCOLARE A 12 CIFRE				
					L. 70.000	*Min.*
					L. 120.000	*Max.*
			Qtà.	757	L. 64.000	*Gara*

Codice		Descrizione			Importo	
X1102	1	MACCHINA PER CALCOLARE A 14 CIFRE				
					L. 110.000	*Min.*
					L. 150.000	*Max.*
			Qtà.	2662	L. 112.000	*Gara*
X1301	9	FOTORIPRODUTTORE TIR. NON INFERIORE A 5000 COPIE/MESE VEL. NON MENO DI 10 COPIE/MIN.				
					L. 1.500.000	*Min.*
					L. 2.000.000	*Max.*
			Qtà.	300	L. 1.298.000	*Gara*
X1304	3	FOTORIPRODUTTORE TIR. NON INFERIORE A 5000 COPIE/MESE VEL. NON MENO DI 15 COPIE/MIN.				
					L. 1.900.000	*Min.*
					L. 2.500.000	*Max.*
			Qtà.	148	L. 1.818.000	*Gara*
X1305	0	FOTORIPRODUTTORE TIR. NON INFERIORE A 10000 COPIE/MESE VEL. NONMENO DI 25 COPIE/MIN.				
					L. 3.800.000	*Min.*
					L. 4.300.000	*Max.*
			Qtà.	214	L. 3.490.000	*Gara*
X1306	8	FOTORIPRODUTTORE TIR. OLTRE 10000COPIE/MESE VEL. NON MENO DI 30COPIE/MIN.				
					L. 5.000.000	*Min.*
					L. 5.700.000	*Max.*
			Qtà.	155	L. 3.700.000	*Gara*
X1307	6	FOTORIPRODUTTORE TIR.NON INFERIORE A 10000 COPIE/MESE VEL. NONMENO DI 25 C/MIN. F/R SOLO COPIA				
					L. 5.500.000	*Min.*
					L. 6.000.000	*Max.*
			Qtà.	129	L. 4.650.000	*Gara*
X1308	4	FOTORIPRODUTTORE TIR. OLTRE 10000COPIE/MESE VEL. NON MENO DI 40COPIE/MIN. F/R ORIGINALE E COPIA				
					L. 6.700.000	*Min.*
					L. 7.500.000	*Max.*
			Qtà.	273	L. 6.648.000	*Gara*
X1316	7	FOTORIPRODUTTORE TIR. OLTRE 10000COPIE/MESE VEL. NON MENO DI 35COPIE/MIN. F/R ORIGINALE E COPIA				
					L. 7.300.000	*Min.*
					L. 8.000.000	*Max.*
			Qtà.	175	L. 5.600.000	*Gara*

X1317	5	FOTORIPRODUTTORE TIR. OLTRE 10000COPIE/MESE VEL. NON MENO DI 50COPIE/MIN. F/R ORIGINALE E COPIA				
					L. 9.500.000	*Min.*
					L. 11.500.000	*Max.*
			Qtà.	242	L. 9.500.000	*Gara*
X1318	3	FOTORIPRODUTTORE TIR. OLTRE 10000COPIE/MESE VEL. NON MENO DI 60COPIE/MIN. F/R ORIGINALE E COPIA				
					L. 11.500.000	*Min.*
					L. 14.000.000	*Max.*
			Qtà.	219	. 11.456.000	*Gara*
X1601	2	FOTOSTAMP.FORM. NON INF cm. 29,7x42 AREA STAMPA NON INF. cm.29x40PIANO FISSO RISOLUZIONE 400 dpi				
					L. 9.600.000	*Min.*
					L. 9.800.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
X1621	0	FOTOSTAMP.FORM. NON INF. cm. 29,7x42 AREA STAMPA NON INF. cm.24x34PIANO FISSO RISOLUZIONE 400 dpi				
					L. 9.600.000	*Min.*
					L. 9.800.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
X1631	9	FOTOSTAMP.NON INF. CM.29,7x42 AREA ST NON INF.240x340mm ALIM.AUTOMNON INF.A 15 ORIG. RISOL. 300 dpi				
					L. 9.600.000	*Min.*
					L. 9.800.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
X1717	6	TAGLIERINA DA TAVOLO LUCE DITAGLIO NON INF. A cm. 34 ALTEZZADI TAGLIO NON INF. A mm. 3				
					L. 500.000	*Min.*
					L. 530.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
X1718	4	TAGLIERINA DA TAVOLO CON LUCE DITAGLIO NON INF. A cm. 52 E CONALTEZZA DI TAGLIO NON INF. A mm.3				
					L. 640.000	*Min.*
					L. 710.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
X2321	6	VIDEOREGISTRATORE A DUE TESTINE				
					L. 0	*Min.*
					L. 810.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*

X2404 0 ARMADIO CORAZZATOcm. 100x50x195h(vuoto Kg. 400 circa)

L. 2.500.000 *Min.*

L. 3.000.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

X2406 5 ARMADIO SICUREZZAcm. 100x45x195h.(vuoto Kg. 250 circa)

L. 1.800.000 *Min.*

L. 2.500.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

X2407 3 CASSAFORTE A MUROcm. 55x24x46h.

L. 700.000 *Min.*

L. 1.000.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

X2408 1 CASSAFORTE A TERRAcm. 75x75x140h.(vuoto Kg. 400 circa)

L. 2.500.000 *Min.*

L. 2.700.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

X2409 9 CASSAFORTE A TERRAcm.90x75X195.(vuoto Kg. 400 circa)

L. 2.800.000 *Min.*

L. 3.200.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

X3010 4 CONDIZIONATORE AUTONOMO TRASFERIBMONOBLOCCO DA 2.500 A 3.000 FRIG\H

L. 1.340.000 *Min.*

L. 2.000.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

X3013 8 CONDIZIONATORE AUT. A DUE SEZIONI(SPLIT SISTEM) SOLO FREDDO FINOA 2.500 FRIG\H

L. 1.470.000 *Min.*

L. 2.200.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

X3014 6 CONDIZIONATORE AUT. A DUE SEZIONI(SPLIT SISTEM) A POMPA DI CALOREFINO A 2.500 FRIG\H

L. 1.570.000 *Min.*

L. 2.400.000 *Max.*

Qtà. 0 L. 0 *Gara*

X3015 3 CONDIZIONATORE AUTONOMO A DUE SEZ(SPLIT SISTEM) SOLO FREDDO 2.500\3.500 FRIG\H

L. 1.680.000 *Min.*
L. 2.350.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

X3016 1 CONDIZIONATORE AUT. A DUE SEZIONI(SPLIT SISTEM) A POMPA DI CALORE2.500\3.500 FRIG\H

L. 1.730.000 *Min.*
L. 2.800.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

X3017 9 CONDIZIONATORE AUTONOMO A DUE SEZ(SPLIT SISTEM) SOLO FREDDO 3.500\4.500 FRIG\H

L. 2.090.000 *Min.*
L. 2.800.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

X3018 7 CONDIZIONATORE AUTONOMO A DUE SEZ(SPLIT SISTEM) A POMPA DI CALORE3.500\4.500 FRIG\H

L. 2.170.000 *Min.*
L. 3.000.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

X3019 5 CONDIZIONATORE AUTONOMO A DUE SEZ(SPLIT SISTEM) SOLO FREDDO 4.500\6.000 FRIG\h

L. 2.090.000 *Min.*
L. 3.000.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

X3020 3 CONDIZIONATORE AUTONOMO A DUE SEZ(SPLIT SISTEM) A POMPA DI CALORE4.500\6.000 FRIG\H

L. 2.580.000 *Min.*
L. 3.500.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

X3021 1 CONDIZIONATORE AUTONOMO A DUE SEZ(SPLIT SISTEM) SOLO FREDDO 6.000\7.500 FRIG\H

L. 2.650.000 *Min.*
L. 3.300.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

X3022 9 CONDIZIONATORE AUTONOMO A DUE SEZ(SPLIT SISTEM) A POMPA DI CALORE6.000/7.500 FRIG\H

L. 2.860.000 *Min.*
L. 3.800.000 *Max.*
Qtà. 0 L. 0 *Gara*

X3023	7	CONDIZIONATORE MONOBLOCCO FISSOFINO A 2000 FRIG/h				
					L. 960.000	*Min.*
					L. 1.600.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
X3024	5	CONDIZIONATORE MONOBLOCCO FISSODA 2000 A 3000 FRIG/h				
					L. 1.340.000	*Min.*
					L. 1.850.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
X3025	2	CONDIZIONATORE MONOBLOCCO FISSODA 3000 A 4000 FRIG/h				
					L. 1.290.000	*Min.*
					L. 2.000.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
X3026	0	CONDIZIONATORE MONOBLOCCO FISSODA 4000 A 6000 FRIG/h				
					L. 1.450.000	*Min.*
					L. 2.200.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
X3027	8	CONDIZIONATORE AUTONOMOTRASFERIBILE MONOBLOCCO DA 2000A 2500 FRIG/h (CON VALIGETTA)				
					L. 1.240.000	*Min.*
					L. 1.650.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
X3028	6	CONDIZIONATORE AUTONOMOTRASFERIBILE MONOBLOCCO FINO A2.000 FRIG/H				
					L. 1.150.000	*Min.*
					L. 1.500.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*
X3210	0	TELEFAX GETTO D'INCHIOSTRO MEM.NON INF.256KB, CASS. NON INF. 70 FOGLI, VEL.MODEM NON INF.9600 BPS				
					L. 740.000	*Min.*
					L. 1.300.000	*Max.*
			Qtà.	600	L. 635.000	*Gara*
X3211	8	TELEFAX STAMPA LASER , MEM.NON INF.512KB, CASS.NON INF.200 FOGLI,VEL.MODEM NON INF.9600 BPS				
					L. 1.400.000	*Min.*
					L. 2.200.000	*Max.*
			Qtà.	330	L. 1.120.000	*Gara*

X3212	6	TELEFAX STAMPA LASER, MEM.NON INF1MB, CASS. NON INF.200 FOGLI,VEL.MODEM NON INF. 14.400 BPS				
					L. 2.300.000	*Min.*
					L. 2.800.000	*Max.*
			Qtà.	200	L. 1.997.000	*Gara*
X3303	3	TELEVISORE A 20 POLLICI				
					L. 600.000	*Min.*
					L. 2.500.000	*Max.*
			Qtà.	0	L. 0	*Gara*

98A10193

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DIRETTIVA 6 agosto 1998.

Attività istruttorie per i provvedimenti di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti gli articoli 33, 34 e 97 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica ed in particolare l'art. 74, comma 4;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante tra l'altro delega al Governo per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare l'art. 20;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art 3;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visti gli articoli 4 e 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1994, n. 774, adottato in attuazione degli articoli 2 e 4 della predetta legge n. 241 del 1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, con il quale è stato approvato il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuta la necessità di disciplinare, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, le procedure relative alle equipollenze dei titoli di dottore di ricerca di cui all'articolo 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

A D O T T A

la seguente direttiva:

1. Al fine di disciplinare, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, le attività istruttorie e al rilascio dei provvedimenti di equipollenza di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i competenti uffici del Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti — di seguito denominato Dipartimento — si attengono ai criteri previsti nei successivi punti.

2. La domanda di equipollenza, sottoscritta dal legale rappresentante della scuola, deve consentire la valutazione da parte degli uffici del predetto Dipartimento dei seguenti aspetti organizzativi, gestionali e didattici:

a) modalità di accesso e di conseguimento del titolo e numero dei titoli annualmente previsti o effettivamente rilasciati;

b) obiettivi formativi dei corsi e relativi programmi di studio, ivi comprese le attività di ricerca;

c) atto costitutivo e statuto del soggetto pubblico o privato, gestore della scuola.

La domanda dovrà altresì essere corredata da una relazione contenente i criteri per la scelta del personale docente, l'elenco del personale stesso e dei relativi curricoli nonché l'indicazione delle strutture e delle attrezzature didattiche, scientifiche e librarie utilizzate per l'espletamento dei corsi di perfezionamento scientifico di cui all'art. 74 del decreto presidenziale n. 382/1980 in premessa. La relazione stessa dovrà altresì evidenziare la composizione dell'eventuale comitato scientifico preposto alla programmazione dei corsi, nonché le modalità di costituzione del collegio dei docenti, preposto alla valutazione degli studenti, ove distinto dal comitato scientifico.

3. I competenti uffici del Dipartimento, ai fini del completamento dell'attività istruttoria, potranno richiedere alle scuole istanti o, comunque, ai soggetti gestori delle stesse, ogni ulteriore elemento di informazione, ivi comprese le copie degli ultimi bilanci approvati, nonché l'entità delle eventuali contribuzioni a carico degli studenti per la frequenza dei corsi, per l'ammissione alle prove finali e per il rilascio del relativo titolo. In tale contesto saranno valutate le modalità ed i criteri seguiti per la concessione di borse di studio, di assegni per la ricerca e la eventuale fruizione da parte degli studenti di servizi, anche residenziali.

4. L'attività istruttoria di cui ai precedenti punti dovrà essere completata attraverso la valutazione oggettiva delle risorse tecniche e logistiche a disposizione della scuola, o dell'ente gestore, anche avvalendosi di competenze ed esperti estranei all'amministrazione.

5. I competenti uffici del Dipartimento, esperite le procedure istruttorie di rito, trasmettono al Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), entro sessanta giorni dal ricevimento, l'istanza di equipollenza, corredata della documentazione esibita.

6. Nei successivi sessanta giorni il Consiglio universitario nazionale esprime motivato parere in ordine alla domanda di equipollenza, con particolare riferimento alle attività di studio e di ricerca previste dall'ordinamento della scuola istante.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento del parere del Consiglio universitario nazionale, il direttore del Dipartimento adotta il decreto di equipollenza, ovvero il provvedimento di diniego, idoneamente motivato.

8. Il decreto di cui al precedente punto 7 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. La presente direttiva sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrata alla Corte dei conti il 2 novembre 1998
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 177

98A10194

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 ottobre 1998.

Elenco dei progetti dichiarati finanziabili nell'ambito delle «Azioni di sistema» inserite nel quadro delle iniziative di formazione continua.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge 236/1993, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Vista la circolare ministeriale n. 37 del 19 marzo 1998 recante: «Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, commi 3 e 3-*bis*, della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua;

Visto l'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2/1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 5 giugno 1998, riportante modalità e termini per la presentazione dei progetti per le «Azioni di sistema» di cui al punto 1*A* della circolare ministeriale n. 37/98;

Visti gli atti del comitato di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 2/98;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito delle «Azioni di sistema», inserite nel quadro delle iniziative di formazione continua ex art. 9, commi 3 e 3-*bis*, per ogni tema-obiettivo vengono dichiarati finanziabili i progetti analiticamente indicati nell'allegato «*A*» che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con successivi decreti ministeriali saranno disposti, a favore dei singoli enti proponenti, i relativi finanziamenti a carico del capo 7031 del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 come modificato dall'art. 9 della legge 236 del 19 luglio 1993.

Art. 3.

Per l'attuzione degli interventi di cui al precedente art. 1 saranno stipulati con i soggetti interessati appositi atti di concessione.

Tali atti terranno conto delle indicazioni contenute nelle circolari numeri 98/95 e 130/95 di questo Ministero.

Art. 4.

L'erogazione del finanziamento in favore dei singoli progetti avverrà mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione e sarà effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, verificata la sussistenza dei previsti requisiti.

Roma, 27 ottobre 1998

Il dirigente generale: VITTORE

ALLEGATO *A*

AZIONI DI SISTEMA

ANNUALITA' 1998

Tema - Obiettivo 1

Fasc.	Prot.	Candidato	Titolo	Contributo pubblico riconosciuto	punteggio
029	47302	ATI in via di costituzione (capogruppo IFOA)	Dall'analisi dei fabbisogni all'apprendimento certificato	£. 1.000.000.000	520
037	47323	ATI in via di costituzione (capogruppo CUOA)	Le comunità professionali in rete come mezzo di formazione individuale	£. 991.136.000	490

Tema - Obiettivo 2

Fasc.	Prot.	Candidato	Titolo	Contributo pubblico riconosciuto	punteggio
096	47745	Performa	TESEO, Progetto sperimentale di formazione per la creazione di uno strumento di programmazione e pianificazione dello sviluppo locale	£. 1.548.000.000	610
080	47623	Coop- Form - Ente bilaterale nazionale formazione ambiente	Modello per la concertazione, promozione e sperimentazione di piani formativi aziendali e territoriali per il terzo settore	£. 2.396.000.000	590
098	47748	ATI in via di costituzione (Capogruppo Europaform)	La concertazione dei piani formativi in azienda e nel territorio: cultura, metodologia e strumenti per gli attori sociali	£. 2.319.900.000	580

Tema - Obiettivo 3

Fasc.	Prot.	Candidato	Titolo	Contributo pubblico riconosciuto	punteggio
002	46156	Quadrifor	Quadrifor: un sistema di formazione continua per i quadri delle PMI del terziario	£. 1.999.800.000	610
013	47047	Quasco	Recupero edilizio in zona sismica	£. 1.992.400.000	590

Tema - Obiettivo 4

Fasc.	Prot.	Candidato	Titolo	Contributo pubblico riconosciuto	punteggio
095	47744	PR.I.ME - Promozione iniziative meridionali	Campania lavora	£. 1.851.320.000	530
012	46988	EFAL - Ente per la Formazione e l'addestramento dei lavoratori	In.Fo.Ter.Se.	£. 1.640.974.000	520

Tema - Obiettivo 5

Fasc.	Prot.	Candidato	Titolo	Contributo pubblico riconosciuto	punteggio
100	47753	Chirone 2000	Progettazione e sperimentazione di percorsi formativi per occupati, connessi a processi di riorganizzazione e flessibilizzazione dei regimi di orario nelle aziende a rete del settore chimico	£. 1.381.472.000	610
070	47450	ATI in via di costituzione (capogruppo Smile)	Cometa	£. 1.013.500.000	600

98A10174

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 novembre 1998.

Applicazione di tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica all'utenza, ospitata nei moduli «container» temporanei predisposti dal Dipartimento della protezione civile, colpita dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 settembre 1997. (Deliberazione n. 134/98).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 novembre 1998,

Premesso che:

gli eccezionali eventi sismici verificatisi dopo il 26 settembre 1997 in alcune aree delle regioni Marche e Umbria richiedono interventi nella materia tariffaria di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) volti a sopperire ai disagi creatisi nell'utenza coinvolta dallo stato di emergenza ed ospitata nei moduli «container» temporanei predisposti dal Dipartimento della protezione civile;

il Sottosegretario di Stato per il Coordinamento della protezione civile con lettera del 22 settembre 1998, a cui allegava un precedente carteggio con l'Enel S.p.a., con sede legale in via G. B. Martini, 3, Roma, segnalava all'Autorità l'opportunità di praticare un trattamento tariffario speciale in favore della sopradetta utenza;

l'utilizzo dei suddetti moduli «container» temporanei consistenti in strutture prefabbricate impone, per ragioni di sicurezza, di evitare il ricorso a fonti energetiche nella circostanza pericolose (quali il gas) e per contro richiede un eccezionale livello di utilizzo dell'energia elettrica per soddisfare elementari esigenze abitative e sociali e commerciali (quali riscaldamento dei locali, riscaldamento di acqua, uso di cucina);

gli obiettivi generali di carattere sociale costituiscono una delle principali finalità dell'azione amministrativa dell'Autorità in materia tariffaria;

Visto l'art. 1 e l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il documento «Proposta di delibera per la fornitura di energia elettrica all'utenza ospitata nei moduli «container» temporanei predisposti dal Dipartimento della protezione civile, colpita da eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 novembre 1997» (PROT.AU/98/203);

Ritenuta:

l'opportunità che siano praticati agli utenti ospitati nei moduli «container» temporanei ad uso abitativo ubicati nelle zone colpite dai sopradetti eventi sismici le tariffe di «fascia sociale» relative all'erogazione di energia elettrica per usi domestici, indipendentemente dalla potenza impegnata e dal consumo mensile;

altresì l'opportunità di applicare una congrua riduzione dei corrispettivi di potenza e della parte variabile della tariffa per la fornitura di energia elettrica nei moduli «container» temporanei adibiti ad usi diversi dagli usi abitativi;

l'opportunità di limitare ad un periodo di 18 (diciotto) mesi decorrente dal giorno 1° dicembre 1997 l'applicazione delle tariffe speciali sopracitate in favore della sopradetta utenza, salvo uniformare detto periodo in relazione alle ulteriori proroghe della dichiarazione dello stato di emergenza per le aree colpite dagli eventi sismici di cui in premessa;

Delibera:

Art. 1.

Tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica all'utenza, ospitata in moduli «container» temporanei predisposti dal Dipartimento della protezione civile, colpita dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 settembre 1997.

Alle forniture di energia elettrica effettuate nei moduli «container» temporanei ad uso abitativo, sociale o commerciale predisposti dal Dipartimento della protezione civile nelle aree delle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi dopo il 26 settembre 1997 si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 1997 e per un periodo non superiore ai diciotto mesi, le seguenti tariffe:

a) forniture di energia elettrica per usi domestici, indipendentemente dalla potenza impegnata e dallo scaglione di consumo:

quota fissa mensile, per ogni kW di potenza impegnata, pari a un terzo dell quota fissa mensile prevista dalla vigente normativa tariffaria per le forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente;

parte variabile della tariffa elettrica pari a quella prevista dalla vigente normativa tariffaria per le medesime forniture con consumi fino a 75 kWh mensili;

b) forniture di energia elettrica per usi diversi dagli usi domestici:

una riduzione del 35% dei corrispettivi di potenza e della parte variabile della tariffa in vigore.

Alle forniture di cui al comma 1, lettera *a)*, non si applica quanto previsto dal comma 2 del capitolo I, comma 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993 e dall'art. 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997.

Art. 2.

Disposizioni finali

Il periodo di diciotto mesi di cui all'art. 1 sarà automaticamente esteso in relazione ad eventuali proroghe della dichiarazione dello stato di emergenza per le aree colpite dagli eventi sismici di cui alla presente deliberazione.

Le disposizioni di cui alla presente deliberazione entrano in vigore al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 novembre 1998

Il presidente: RANCI

98A10215

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 novembre 1998.

Autorizzazione alla società R & P Assicurazioni - Società per azioni, in Verona, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 1041).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista l'istanza in data 14 gennaio 1998, successivamente modificata, con la quale la società R & P Assicurazioni Società per azioni ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni indicati al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto, nella seduta del 13 novembre 1998, in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società R & P Assicurazioni Società per azioni;

Dispone:

La società R & P Assicurazioni Società per azioni, con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami danni indicati al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175: 1) Infortuni, 2) Malattia, 3) Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), 6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 7) Merci trasportate (compresi merci, bagagli ed ogni altro bene), 8) Incendio ed elementi naturali, 9) Altri danni ai beni, 13) R. C. generale, nonché l'attività assicurativa nei seguenti rami: 10) R. C. autoveicoli terrestri, 12) R. C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, 16) Perdite pecuniarie di vario genere, 17) Tutela giudiziaria, 18) Assistenza, approvandone il relativo statuto ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10175

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 18 novembre 1998, n. **900419.**

Modalità e procedure per la rendicontazione delle spese sostenute relative ai progetti ammessi alle agevolazioni in quanto inseriti nell'elenco di cui al decreto 24 aprile 1998 relativo alle graduatorie di cui alle misure 1.2 e 3.2 del programma operativo multiregionale «Industria, artigianato e servizi alle imprese» 1994-1999.

Alle piccole e medie imprese interessate

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confartigianato

Alla Confederazione nazionale artigianato

Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi

Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane

Con la circolare 3 ottobre 1997, n. 2791193 sono stati definiti criteri e modalità per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalle misure 1.2 e 3.2 del programma operativo multiregionale «Industria, artigianato e servizi alle imprese» 1994-1999; in particolare con l'art. 4 sono state precisate le spese ammissibili, mentre con l'art. 10 è stata specificata la documentazione da allegare alla richiesta di erogazione a saldo.

Si forniscono ora (allegato 1) ulteriori indicazioni sulla documentazione finale di spesa, che le imprese beneficiarie dovranno inviare entro sessanta giorni dal completamento del progetto.

Poiché per la concessione ed erogazione delle agevolazioni saranno utilizzate le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, si ritiene opportuno procedere al monitoraggio dello stato di attuazione delle misure 1.2 e 3.2 del programma operativo e, pertanto, per tutti i progetti agevolati, le imprese interessate dovranno compilare la scheda di monitoraggio riportata come allegato 2 alla presente circolare. La suddetta scheda dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 1999 e dovrà fare riferimento alla situazione al 31 dicembre 1998.

Il direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA OPERATIVO MULTIREGIONALE '94 - '99
"Industria, Artigianato e Servizi alle imprese"
Misura 1.2 - Misura 3.2

1. RENDICONTAZIONE

Al fine dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la documentazione comprovante l'ultimazione del programma di investimenti..
Si rammenta che il programma si intende ultimato qualora siano state pagate tutte le spese sostenute ed emesse le relative fatture e siano state rilasciate le attestazioni e/o certificazioni (progetti di cui all'art. 3 lettera B), ovvero la perizia (progetti di cui all'art. 3 lettera A e per quelli di cui alla lettera B che non prevedano il rilascio di attestazioni o certificazioni).

La trasmissione della documentazione finale di spesa deve avvenire, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro e non oltre 60 giorni dalla data d'ultimazione del programma prevista dall'art. 8 della citata circolare (18 mesi dalla data di presentazione della domanda). In caso di mancato rispetto del suddetto termine temporale, il Ministero procederà alla revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 12, lettera b, della circolare 3 ottobre 1997, n. 2791193.

Per i soli programmi relativi alle tipologie qualità/ambiente (art. 3, lett. B, circolare 3 ottobre 1997, n. 2791193), per i quali è previsto il rilascio delle certificazioni e/o attestazioni da parte di organismi abilitati, la data di ultimazione del programma è quella di completamento delle attività di verifica da parte dell'organismo abilitato, entro i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda, purchè siano trasmessi al Ministero, entro 21 mesi dalla stessa data, il certificato e/o l'attestazione o l'avvenuta registrazione del sito unitamente a copia del relativo rapporto positivo di verifica.

L'effettuazione delle spese e quindi il completamento del progetto saranno documentati, con riferimento alle singole voci di spesa, da un riepilogo di tutte le spese medesime secondo lo schema riportato nell'allegato 3, al quale dovrà essere allegata fotocopia delle fatture. Al fine dei controlli e ispezioni disposti dal Ministero, si fa presente che saranno stralciate le spese relative a documenti di spesa privi sull'originale della dicitura "acquisto effettuato con il concorso delle risorse FESR P.O. Industria artigianato e servizi alle imprese 1994/1999" e, conseguentemente, sarà ridotta l'agevolazione corrispondente.

Si fa presente che sono consentite eventuali compensazioni tra le voci di spesa ammesse alle agevolazioni, come indicate nell'allegato 2, punto B (spesa ammissibile) alla presente circolare, semprechè il totale dei costi risulti invariato e fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della circolare 3 ottobre 1997, n. 2791193.

L'importo complessivo delle spese sostenute, come rendicontate a consuntivo, potrà risultare minore di quello esposto nel modulo di richiesta delle agevolazioni, ma non potrà in alcun caso risultare inferiore al limite previsto per le imprese localizzate nelle regioni dell'obiettivo 1, dall'art. 4 (80 milioni) e, per le imprese localizzate nelle aree di crisi, dall'art. 13 (50 milioni) della citata circolare, fermo restando quanto disposto in tema di revoche e sanzioni dall'art. 12, lettera c) dalla medesima.

La documentazione finale di spesa dovrà essere inviata con apposita lettera secondo lo schema predisposto nell'allegato 4.

Tutta la documentazione finale di spesa dovrà essere tenuta a disposizione del Ministero per eventuali controlli e ispezioni sino al 31 dicembre 2004.

2. CONTABILIZZAZIONE

Sui contributi che saranno erogati verrà applicata, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, una ritenuta pari al 4 %, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 1997 fino alla ultimazione del progetto, non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della domanda (salvo eventuale proroga come previsto dall'art. 8 della circolare).

Al fine dei controlli e ispezioni disposti dal Ministero, si fa presente che oltre alle fatture ed alle commesse interne, tenute nel rispetto di quanto previsto dalla legge fiscale, potranno essere effettuati riscontri su:

- bilanci di esercizio degli anni interessati dal progetto, per le imprese in contabilità ordinaria;
- modelli 740 (ovvero UNICO) e 750 per le imprese in regime di contabilità semplificata;
- registro acquisti IVA;
- libro dei cespiti ammortizzabili;
- libro matricola e DM10 relativi agli anni 1997, 1998 e 1999.
- Buste paga relative al personale utilizzato nelle commesse interne per gli anni di riferimento;
- fatture e lettere liberatorie;
- lettere di incarico e contratti;
- quant'altro sufficiente a verificare la validità e la regolarità delle procedure nel rispetto della vigente normativa.

3. DOCUMENTAZIONE DI SPESA

3.1 - Acquisizione di servizi di consulenza

I servizi di consulenza tecnica, come previsti dall'art.4 della circolare 3 ottobre 1997, n. 2791193, dovranno essere forniti esclusivamente da organismi pubblici o privati tecnicamente organizzati. Nel caso di organismi privati, qualora siano privi di personalità giuridica, i servizi di consulenza tecnica sono ammissibili purchè prestati da soggetti iscritti ad un albo professionale e titolari di partita IVA.

Tali servizi (studi di ingegneria e fattibilità tecnico-economica, collaudi ed analisi tecniche dei prodotti, telematica e robotica, informatica per la gestione produttiva) dovranno essere supportati da contratti/incarichi sottoscritti dalle parti.

Nel caso di programmi relativi alle tipologie di progetto concernenti ambiente/qualità per i quali è previsto il rilascio di certificazione e/o attestazione, le

consulenze sono ammissibili nell'ambito di quelle indicate all'art. 4, punto 1 della circolare, purchè sostenute prima della redazione del rapporto positivo di verifica. Tale rapporto è propedeutico al rilascio del certificato e/o dell'attestazione nonchè alla registrazione del sito.

In tutti gli altri casi le consulenze devono essere rese prima del rilascio della perizia giurata.

Le fatture, faranno riferimento al contratto/incarico sottoscritto e riepilogheranno analiticamente le prestazioni fornite per l'espletamento dell'incarico ricevuto. Alla documentazione suddetta dovrà inoltre essere allegata copia fotostatica delle relative fatture, riportanti la dicitura citata al punto 1, comma 4 del presente allegato. Tali documenti dovranno essere accompagnati da dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che le spese sono state integralmente pagate.

3.2 - Acquisizione di software applicativo

Il fornitore del software deve sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità da cui siano chiaramente evidenziate le caratteristiche del pacchetto informatico e la personalizzazione dello stesso al fine di renderlo funzionale alle esigenze dell'impresa e del progetto.

Alla suddetta documentazione dovrà inoltre essere allegata copia fotostatica delle relative fatture, conformemente alle istruzioni riportate al punto 1, comma 4 del presente allegato. Tali documenti dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che le spese sono state integralmente pagate.

La documentazione, per questo capitolo di spesa, sarà completata da copia delle licenze d'uso.

3.3 - Certificazione/Attestazione/Perizia tecnica

La documentazione di spesa sarà costituita da fatture rilasciate da organismi abilitati al rilascio della certificazione prevista dalle norme ISO UNI, dalle attestazioni ECOLABEL e da altre certificazioni /attestazioni.

Per i progetti relativi a trasferimento di tecnologie e per quelli relativi ad interventi in tema di "qualità/ambiente" che non prevedano il rilascio di certificazioni o attestazioni, deve essere predisposta una "perizia tecnica" come previsto dall'allegato 3 della Circolare ministeriale 3.10.1997, n. 2791193.

Per tutti i progetti di cui all'art. 3, lettera B, della circolare medesima, concernenti l'acquisto di servizi nel campo della qualità/ambiente, qualora il programma preveda il rilascio di attestazioni o certificazioni, quest'ultime dovranno essere rilasciate da organismi abilitati.

La perizia tecnica, asseverata da giuramento, sarà redatta da un tecnico esperto nella materia, estraneo all'impresa richiedente, ed iscritto in un albo professionale e dovrà essere corredata da dichiarazione attestante l'esperienza specifica nella materia.

Alla suddetta documentazione **(attestazioni e/o certificazioni, perizia tecnica)** dovrà inoltre essere allegata copia fotostatica delle relative fatture riportanti la dicitura

citata al punto 1 comma 4 del presente allegato. Tali documenti dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che le spese sono state integralmente pagate.

Se le spese relative al progetto, sono integralmente fatturate (escluse le commesse interne) da organismi pubblici di ricerca o universitari, la perizia di cui sopra non dovrà essere predisposta.

3. 4 - Commesse interne

I costi della commessa interna ammissibili alle agevolazioni sono solo quelli relativi al personale dipendente tecnico effettivamente e direttamente impegnato nella realizzazione del progetto con esclusione delle spese derivanti dall'esercizio di attività amministrative.

Non sono ammissibili spese connesse alla partecipazione a corsi di formazione del personale.

Per i progetti per i quali è previsto il rilascio della certificazione a conclusione del programma sono ammissibili le spese sostenute per la partecipazione a seminari informativi a completamento del servizio di consulenza, purchè realizzati anteriormente al rilascio della certificazione.

Dette prestazioni saranno documentate e mantenute in azienda per le attività di controllo e ispezioni del Ministero con l'apertura di apposite commesse (schede) numerate contenenti, l'esplicitazione dell'oggetto della commessa, le date di apertura e chiusura, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il nominativo e il numero degli addetti tecnici impiegati suddivisi per categoria, delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo corrispondente; tali elementi saranno riepilogati secondo lo schema riportato nell'allegato 3 e corredati da idonea documentazione sull'utilizzo del suddetto personale.

Il "costo del personale" da indicare in dette schede verrà calcolato mediante indicazione delle ore lavorative per la commessa, valorizzato al costo orario medio, calcolato prendendo per ogni addetto come base la retribuzione lorda annua media della categoria di appartenenza (compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e dei compensi per lavoro straordinario e diarie) e dividendola per il numero di ore lavorative contenute in un anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro, dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie.

Per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere indicate, per ogni giorno, più ore di quante siano stabilite nell'orario di lavoro.

Il legale rappresentante dell'impresa e il presidente del collegio sindacale, ove previsto, dovranno attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo lo schema riportato nell'allegato 3, che il costo relativo alla commessa interna è riferito esclusivamente al personale dipendente tecnico effettivamente e direttamente impegnato nella realizzazione del progetto, e che tale costo è stato interamente ed effettivamente sostenuto, ivi compresi gli oneri assistenziali e previdenziali.

Tra i fornitori di servizi e i soggetti beneficiari non devono configurarsi situazioni di controllo di cui all'art. 2359 e seguenti del codice civile.

Viene comunque riconosciuto al MICA il diritto di valutare la congruità o meno dei costi come sopra determinati.

ALLEGATO 2

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PROGRAMMA OPERATIVO MULTIREGIONALE '94 - '99
"Industria, Artigianato e Servizi alle imprese"
Misura 1.2 - Misura 3.2

SCHEDA DI MONITORAGGIO

(da inviare entro il 31/01/99 con riferimento allo stato del progetto al 31/12/98)

Ditta (ragione sociale completa di natura giuridica)

Sede legale

Unita' locale interessata dal progetto

Codice ISTAT

Posizione MICA

A - Tipologia del progetto:

- Trasferimento di tecnologie ☐
- Ambiente ☐
- Qualità ☐

a) Certificazione / Attestazione prevista(*)

....

b) Organismo certificante / attestante: (*)

....

(*) Non suscettibili di ulteriori variazioni in sede di rendicontazione finale della spesa

B - Stato di realizzazione

B.1 - Se avviato:

- Data di contabilizzazione del primo titolo di spesa ....

- Voce di spesa a cui è riferito: ....

c) Importo in lire della spesa sostenuta alla data di sottoscrizione della scheda

VOCI DI SPESA	Spesa totale esposta in domanda	Spesa ammissibile (*)	Spesa sostenuta	%
- Consulenze				
- Software				
- Cert/Attes/Perizie				
- Commesse interne				
TOTALE				

* Così come definita in sede di istruttoria

- Richiesta di anticipazione: Sì ☐ No ☐

- Data prevista di chiusura del progetto. : ....

B.2 - Se da avviare:

- Data prevista di avvio del progetto. : ....

- Prevista richiesta di anticipazione: Sì ☐ No ☐

B.3 - Non realizzabilità del progetto:

- Rinuncia al contributo ☐

(Predisporre dichiarazione secondo lo schema riportato nell'allegato 2A.)

Il sottoscritto...in qualità di................................ (1)
della ditta...
dichiara di rendere le dichiarazioni contenute nella presente scheda di monitoraggio ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità.

Data, **Firma (2)**

Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della stessa)
(2) Autentica della firma (art. 20 legge 4 gennaio 1968, n. 15) ovvero firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità (art. 3 legge 15 maggio 1997, n. 127 modificata dall'art. 2 legge 16 giugno 1998, n. 191).

ALLEGATO 2*A*

Schema di dichiarazione per la rinuncia alle agevolazioni concesse.

Il sottoscritto ...., nato a ......, prov. ...... il ..... e residente in ....., via e n. civ. ....., in qualità di ....(1) dell'impresa con sede legale in ...., via e n. civ. ......:

DICHIARA

a) di aver ottenuto con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. ..... del ...... un contributo complessivo di L. .... relativo al progetto n. ....(2), riguardante un programma di investimenti relativo all'unità produttiva ubicata in ......, via e n. civ. ...., comportante spese ritenute ammissibili per L. ....;
b) che, ad oggi, non è stata ancora richiesta alcuna erogazione di detto contributo;
c) di rinunciare all'intero richiamato contributo concesso.

L'impresa
Timbro e firma (3)
....

Note:
1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della stessa)
2) Specificare il numero di Pos. MICA riportato nel decreto di concessione delle agevolazioni
3) Autentica della firma (art. 20 legge 4 gennaio 1968, n. 15) ovvero firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità (art. 3 legge 15 maggio 1997, n. 127 modificata dall'art. 2 legge 16 giugno 1998, n. 191).

ALLEGATO 3

Dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute.

Il sottoscritto ...., nato a ..., prov. .. il .... e residente in ....., via e n. civ. ....., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, in qualità di ....(1) dell'impresa con sede legale in ...., via e n. civ. ....,

DICHIARA

che, in relazione al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. ..... del ......, con il quale è stato concesso un contributo relativo al progetto n. ....(2), per un programma di investimenti relativo a............(3) da realizzare nell'unità produttiva ubicata in ......, via e n. civ. ....(4),

1) le spese sostenute e rendicontate a conclusione del progetto come commesse interne e che vengono riepilogate nel seguente prospetto (5):

COMMESSA INTERNA N.............				
....(6)				
Periodo di rilevazione dal.................. al.......................(7)				
Anno 199..... mese di				
Numero e nome dipendenti	Qualifica	Costo orario medio (8)	N. ore	Costo totale (L./Migliaia)
TOTALE N.				
Anno 199..... mese di......................				
Numero e nome dipendenti	Qualifica	Costo orario medio (8)	N. ore	Costo totale (L./Migliaia)
TOTALE N.				

sono riferite esclusivamente al personale dipendente tecnico effettivamente e direttamente impegnato nella realizzazione del progetto, e che tale costo è stato interamente sostenuto, ivi compresi gli oneri assistenziali e previdenziali.

2) Le spese sostenute e rendicontate a conclusione del progetto ammontano a L.............. sono riportate in dettaglio nel seguente prospetto riepilogativo dell'investimento:

Voci di spesa	Estremi documento (9)	Descrizione (10)	Fornitore (11)	Importo in migliaia di lire (12)	Totale voci di spesa
1)Consulenze	....	....	....	....	....
2)Software	....	....	....	....	....
3)Certificazione	....	....	....	....	....
4)Commesse interne	....	....		....	....
				TOTALE	....

L'impresa
Timbro e firma (13)
....

Il presidente del collegio sindacale (14)
....

Note:

1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della stessa).
2) Specificare il numero di Pos. MICA riportato nel decreto di concessione delle agevolazioni.
3) Specificare la tipologia di progetto come evidenziata al punto B.2 del modulo per la richiesta di agevolazioni.
4) Specificare dati riferiti all'unità locale interessata dal progetto.
5) Solo nel caso di progetto che preveda le commesse interne, altrimenti non riportare.
6) Descrivere la commessa interna.
7) Giorno, mese, anno.
8) Compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e dei compensi per lavoro straordinario e diarie ove previsti.
9) Indicare data e numero (ove esistente).
10) Descrivere brevemente il bene acquistato o realizzato.
11) Riportare ragione sociale o nominativo.
12) Indicare il costo sostenuto al netto dell'IVA (imponibile) in migliaia di lire con eventuale arrotondamento alle mille lire inferiori.
13) Autentica della firma (art. 20 legge 4 gennaio 1968, n. 15) ovvero firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità (art. 3 legge 15 maggio 1997, n. 127 modificata dall'art. 2 legge 16 giugno 1998, n. 191).
14) Ove esistente.

ALLEGATO 4

Richiesta di saldo ed invio documentazione finale di spesa

Marca da bollo
L. 20.000

Al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
D.G.C.I.I.
DIV. III
Gruppo di lavoro servizi reali
Via del Giorgione 2B
00143 ROMA

Oggetto: Richiesta di saldo ed invio documentazione finale di spesa
Pos. MICA n.
Ditta......................

Il sottoscritto...
nato a.. il.......................................
residente in............................ via....................................n.............
in qualità di legale rappresentante dell'impresa..
in relazione al progetto n................ agevolato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto di concessione n.............. del.........
per un importo di agevolazioni pari a lire ....

CHIEDE

- l'erogazione del saldo del contributo spettante, pari a lire ....
avendo ricevuto un'anticipazione di lire ..../non avendo ricevuto alcuna anticipazione.
I costi, al netto dell'IVA, sostenuti a conclusione del programma sono i seguenti:

VOCI DI SPESA	*IMPORTO TOTALE*
CONSULENZE	
SOFTWARE	
CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI/PERIZIE	
COMMESSE INTERNE	
TOTALE	

- che il suddetto importo sia accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato all'impresa:
n. conto corrente................................
istituto di credito................................
agenzia n.......di................................
ABI.................CAB.........................

Ai fini dell'erogazione a saldo di detto contributo, si invia la seguente documentazione prevista dall'articolo 10 della circolare 3 ottobre 1997, n. 2791193:

:

1) certificato di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di............, dal quale risulti anche la vigenza; (1)
2) attestazione e/o certificazione rilasciata dall'organismo abilitato..........; (2)
3) perizia tecnica giurata; (2)
4) dichiarazione del fornitore del software; (2)
5) dichiarazione sulle commesse interne; (2)
6) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute; (1)
7) copia delle fatture relative alle spese agevolate; (1)
8) copia delle dichiarazioni liberatorie, rilasciate dai fornitori, in relazione alle fatture di cui al punto precedente. (1)

L'impresa
Timbro e firma
....

NOTE
1) Documentazione indispensabile;
2) non riportare la frase nel caso in cui non ricorrano le ipotesi ivi contemplate.

98A10176

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 19 novembre 1998:

Di Giorgi Paolo notaio residente nel comune di Licodia Eubea distretto notarile Caltagirone è trasferito nel comune di Acireale distretto notarile Catania a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fatuzzo Raffaele notaio residente nel comune di Zafferana Etnea distretto notarile Catania è trasferito nel comune di Catania con l'anzidetta condizione;

Pelizzatti Camilla notaio residente nel comune di Appiano Gentile distretto notarile Como è trasferito nel comune di Erba stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Ducci Pietro notaio residente nel comune di Albano Laziale distretto notarile Roma è trasferito nel comune di Cattolica distretto notarile Forlì con l'anzidetta condizione;

Dimuccio Michele notaio residente nel comune di Stigliano distretto notarile Matera è trasferito nel comune di Tricarico stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Noli Alfredo notaio residente nel comune di Saronno distretto notarile Milano è trasferito nel comune di Gallarate stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Giani Carlo notaio residente nel comune di Marchirolo distretto notarile Milano (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Tradate stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Trimarchi Giuseppe Antonio Michele notaio residente nel comune di Montefiorino distretto notarile Modena (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Modena con l'anzidetta condizione;

Chiari Roberto notaio residente nel comune di Pontecorvo distretto notarile Cassino è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia distretto notarile Napoli con l'anzidetta condizione;

Castellari Paolo notaio residente nel comune di Riolo Terme distretto notarile Ravenna è trasferito nel comune di Castel Bolognese stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Minniti Giuseppe notaio residente nel comune di Siena è trasferito nel comune di Marino distretto notarile Roma con l'anzidetta condizione;

Bombardieri Carmela notaio residente nel comune di Borbona distretto notarile Rieti (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione;

Capano Concetta notaio residente nel comune di Bari è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione;

Colangelo Flavia notaio residente nel comune di Gissi distretto notarile Chieti è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione;

Zecca Maria Luisa notaio residente nel comune di La Spezia è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione;

de Sanctis Corrado notaio residente nel comune di Fontanellato, distretto notarile Parma, è trasferito nel comune di Sparanise, distretto notarile Santa Maria Capua Vetere con l'anzidetta condizione;

Gervasi Salvatore Maria notaio residente nel comune di Palazzolo Acreide distretto notarile Siracusa è trasferito nel comune di Siracusa con l'anzidetta condizione;

Carbonaro Enza Laura notaio residente nel comune di Chieri distretto notarile Torino è trasferito nel comune di Trapani con l'anzidetta condizione;

Marchio Andrea notaio residente nel comune di Grosseto è trasferito nel comune di Montebelluna distretto notarile Treviso con l'anzidetta condizione.

98A10216

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1998, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle persone sottoindicate:

alla memoria del signor Giuseppe Alesi, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio, non esitava a tuffarsi nel mare agitato in soccorso di un bagnante in grave difficoltà. Nel generoso tentativo veniva però travolto dalle onde, immolando la giovane vita ai più nobili ideali di altruismo ed umana solidarietà». — 23 giugno 1996 - Cefalù (Palermo);

alla memoria del signor Paolo Mendolicchio, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e grande altruismo, benché incapace di nuotare, si tuffava nelle acque di un fiume in soccorso del fratello più giovane, immolando la giovane vita nel vano e disperato tentativo. Splendido esempio di elette virtù civiche e di amore fraterno spinti fino all'estremo sacrificio». — 26 luglio 1997 - Pozzo d'Adda (Milano);

alla memoria del signor Bruno Brunacci, con la seguente motivazione: «Tecnico della Sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia, in seguito ad un violento sisma interveniva tempestivamente, insieme ad un collega, per verificare i gravi danni occorsi alla Basilica di Assisi. Durante il sopralluogo rimaneva però vittima del crollo della volta, dovuto ad una forte e improvvisa scossa di terremoto, immolando la vita ai più alti ideali di senso del dovere e spirito di servizio». — 26 settembre 1997 - Assisi (Perugia);

alla memoria del signor Claudio Bugiantella, con la seguente motivazione: «Tecnico della Sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia, in seguito ad un violento sisma interveniva tempestivamente, insieme ad un collega, per verificare i gravi danni occorsi alla Basilica di Assisi. Durante il sopralluogo rimaneva però vittima del crollo della volta, dovuto ad una forte e improvvisa scossa di terremoto, immolando la vita ai più alti ideali di senso del dovere e spirito di servizio». — 26 settembre 1997 - Assisi (Perugia);

alla memoria del signor Massimo Rosafio, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio si tuffava nelle acque del mare agitato, riuscendo a trarre in salvo due bambini in grave difficoltà. Stremato dallo sforzo veniva però sopraffatto dalla furia delle onde e immolava la giovane vita ai più nobili ideali di altruismo ed umana solidarietà». — 18 luglio 1997 - Ugento (Lecce).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile al tenente dei carabinieri Marcello Manca, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con esemplare coraggio e generoso altruismo interveniva in soccorso di due giovani rimasti privi di sensi all'interno di un'autovettura in fiamme a causa di un violento urto e riusciva, pochi istanti prima che il mezzo esplodesse, ad estrarre i malcapitati dall'abitacolo, salvandoli da sicura morte. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 21 luglio 1996 - Pisa.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 maggio 1998, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile al sergente NP Enrico Migliaccio, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e non comune ardimento, seppur sprovvisto di preparazione al salvataggio in mare, non esitava insieme ad altri animosi a tuffarsi nel mare agitato in soccorso di un bagnante in grave difficoltà, riuscendo a trarlo in salvo a riva». — 23 giugno 1996 - Cefalù (Palermo).

98A10177

Conferimento di onorificenza al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria della signora Enrica Fuortes, con la seguente motivazione: «Con grande spirito umanitario e incurante del rischio personale, dedicava l'esistenza al servizio gratuito dei poveri, degli emarginati e dei tossicodipendenti, curandone le ferite morali e fisiche, fino ad arrivare all'estremo sacrificio della vita a seguito di una gravissima malattia contratta nell'adempimento della sua missione. Splendido esempio di solidarietà, altruismo e generosità». — 13 novembre 1997 - Lecce.

98A10178

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 novembre 1998

Dollaro USA	1683,15
ECU	1947,57
Marco tedesco	990,09
Franco francese	295,27
Lira sterlina	2801,27
Fiorino olandese	878,15
Franco belga	47,997
Peseta spagnola	11,642
Corona danese	260,36
Lira irlandese	2460,93
Dracma greca	5,900
Escudo portoghese	9,654
Dollaro canadese	1086,25
Yen giapponese	13,847
Franco svizzero	1200,11
Scellino austriaco	140,73
Corona norvegese	224,88
Corona svedese	207,51
Marco finlandese	325,63
Dollaro australiano	1078,06

98A10239

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali concessa all'officina del dott. Ottolenghi & C. S.r.l., in Trofarello.

Con decreto n. M-676 del 12 novembre 1998 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee-guida delle Norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina sottoindicata:

dott. Ottolenghi & C. S.r.l., via Cuneo, 5 - 10028 Trofarello (Torino).

98A10217

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25248 del 20 ottobre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura Tessuti Milano, con sede in Milano e unità di Rho (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 120 unità, su un organico complessivo di 214 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura Tessuti Milano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25249 del 20 ottobre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1998 al 31 agosto 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura Tessuti Milano, con sede in Milano e unità di Rho (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 68 unità, su un organico complessivo di 222 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura Tessuti Milano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25257 del 20 ottobre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1º giugno 1997 al 31 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli Vendite, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Giulianova (Teramo), Lanciano (Chieti), Montesilvano (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità, su un organico complessivo di 114 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli Vendite, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25258 del 20 ottobre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 20 ottobre 1997 al 19 ottobre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e Tubificio Meridionali, con sede in Bari e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 36 unità, con decorrenza 6 luglio 1998 per 40 unità, vedi accordo integrativo allegato, del 29 giugno 1998 e nota aziendale del 17 luglio 1998, su un organico complessivo di 47 unità.

Il presente decreto annulla è sostituisce il decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 24112.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e Tubificio Meridionali, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25259 del 20 ottobre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 9 marzo 1998 all'8 agosto 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unità di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 5 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 300 unità, su un organico complessivo di 384 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Catel, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25260 del 20 ottobre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1º giugno 1998 al 31 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, con sede in Bagheria (Palermo) e unità di Messina, Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 167 unità, su un organico complessivo di 266 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25261 del 20 ottobre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1º luglio 1998 al 30 giugno 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, con sede in Roma e unità di Cosenza, Paola (Cosenza), Sibari (Cosenza), Crotone (Catanzaro), Catanzaro, Lamezia Terme (Catanzaro), Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 237 unità, su un organico complessivo di 248 unità.

Accertamento contributivo presso la sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Bari.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25262 del 20 ottobre 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1º aprile 1998 al 31 marzo 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. coop. a r.l. Coop. Portabagagli Interna F.S. «Stazione Centrale e Marittima» F.S., con sede in Messina e unità di Messina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unità, su un organico complessivo di 50 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. coop. a r.l. Coop. Portabagagli Interna F.S. «Stazione Centrale e Marittima» F.S., a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

98A10125

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 25246 del 20 ottobre 1998, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 31 dicembre 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Agrigento. Imprese impegnate nei lavori di completamento e separazione della rete fognaria del comune di Agrigento - settore nord lotto A.

Art. 1-*sexies* della legge n. 176/1998.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 31 dicembre 1997 al 30 giugno 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1º luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1º gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1º luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1º gennaio 2000 al 31 marzo 2000 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 25247 del 20 ottobre 1998, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dall'11 luglio 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Naro, loc. Incantaro (Agrigento). Imprese impegnate nei lavori in concessione per fronteggiare la siccità nell'area di produzione dell'uva di Canicattì - I stralcio.

Art. 1-*sexies* della legge n. 176/1998.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra per il periodo dall'11 luglio 1997 al 10 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dall'11 gennaio 1998 al 10 luglio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 luglio 1998 al 10 gennaio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 gennaio 1999 al 10 luglio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dall'11 luglio 1999 al 10 ottobre 1999 (limite massimo).

98A10140

COMUNE DI SQUINZANO

Variante al programma di fabbricazione comunale

Con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 14 luglio 1998, è stato stabilito di revocare il disposto di cui al punto 3) della deliberazione consiliare n. 27 del 16 giugno 1997 e di integrarla con quanto di seguito riportato: «Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale della Puglia n. 3/1998, la presente deliberazione costituisce approvazione di variante del vigente programma di fabbricazione e non è soggetta a controllo e approvazione regionale».

Con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 14 luglio 1998, è stato approvato il progetto relativo ai lavori di sistemazione di via S. Pellico, stabilendo di affidare i relativi lavori mediante licitazione privata, con il sistema di cui all'art. 1, lettera *A)*, della legge n. 216/1995.

La suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1998, n. 3, costituisce approvazione di variante del vigente strumento urbanistico, e non è soggetta a controllo a autorizzazione regionale.

Le opere di cui al progetto in argomento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge regionale n. 27/1985, sono dichiarate di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili.

È stato, altresì, deliberato di acquisire le aree occorrenti per la realizzazione delle opere di che trattasi mediante procedura espropriativa, le cui funzioni sono state delegate ai comuni ai sensi della legge regionale della Puglia n. 27/1985, nonchè di provvedere, qualora si renda necessario, alla occupazione d'urgenza delle aree in argomento, onde ottenere la disponibilità del suolo per consentire un tempestivo inizio dei lavori, che avranno inizio entro il biennio successivo dalla data in cui la suddetta deliberazione diverrà esecutiva a tutti gli effetti e dovranno essere ultimati entro il successivo quinquennio.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 14 luglio 1998, è stato stabilito di revocare il disposto di cui al punto 3) della deliberazione consiliare n. 27 del 16 giugno 1997 e di integrarla con quanto di seguito riportato: «Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, della legge regionale della Puglia n. 3/1998, la presente deliberazione costituisce approvazione di variante del vigente programma di fabbricazione e non è soggetta a controllo e approvazione regionale».

Con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 14 luglio 1998, è stato deciso di revocare il disposto di cui al punto 5) della deliberazione consiliare n. 84 del 17 novembre 1997, nonchè di integrare il medesimo provvedimento consiliare n. 84 del 17 novembre 1997 con quanto di seguito riportato: «Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale della Puglia 20 gennaio 1998, n. 3, la presente deliberazione costituisce approvazione di variante del vigente programma di fabbricazione e non è soggetta a controllo e approvazione regionale».

98A10195

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **484.000**
- semestrale .... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **396.000**
- semestrale .... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **110.000**
- semestrale .... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **102.000**
- semestrale .... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **260.000**
- semestrale .... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **101.000**
- semestrale .... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **254.000**
- semestrale .... L. **138.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.045.000**
- semestrale .... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **935.000**
- semestrale .... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189